



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1198

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCO STEFANO MOLLICA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5949 del 28 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Franco Stefano Mollica, nato a Tempio Pausania (OT), il 26 dicembre 1949;

VISTA la nota del 14 febbraio 2019 (prot. n. 5500 di pari data) con cui Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Franco Stefano Mollica nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 7 marzo 2019 (prot. n. 11295 dell'11 marzo 2019) con la quale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera OCF n. 1058 del 17 aprile 2019, notificata in data 8 maggio 2019, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Franco Stefano Mollica dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 9 maggio 2019 (prot. n. 35226/19), notificata in data 17 maggio 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Franco Stefano Mollica, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, le seguenti violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- ricezione di documentazione prefirmata in bianco dalla clientela;
- assunzione di una procura generale per conto di una cliente in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Franco Stefano Mollica non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 26 settembre 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Franco Stefano Mollica le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- per le violazioni degli obblighi di correttezza diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nella ricezione di una procura generale da parte della



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

cliente e nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante in quanto:

- con riferimento all'assunzione di una procura generale per conto di una cliente, tale condotta si pone in radicale contrasto con il ruolo e i doveri professionali del consulente finanziario, violando i doveri di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra consulente e cliente - considerato che le norme vietano la gestione patrimoniale da parte del consulente e disciplinano esattamente le modalità attraverso le quali debbono intercorrere i rapporti patrimoniali tra i consulenti e i clienti - e determinando, inoltre, una commistione di interessi tra il ruolo di consulente finanziario e quello di rappresentante della cliente per la gestione del patrimonio;
- con riferimento alla ricezione di modulistica prefirmata in bianco, tale condotta ha consentito al consulente di trasmettere all'intermediario un modulo di profilatura di una cliente recante una data successiva al decesso della stessa, consentendogli in tal modo di disporre del suo conto corrente anche ai danni dell'anziana cointestataria superstite e realizzando delle condotte acquisitive;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui sono state attuate le violazioni, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Franco Stefano Mollica a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Franco Stefano Mollica, nato a Tempio Pausania (OT), il 26 dicembre 1949, è radiato ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti